

Repertorio n.....del.....

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
BORGONOVO VAL TIDONE, CASTEL SAN GIOVANNI, ROTTOFRENO,
SARMATO E ZIANO PIACENTINO

**PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEL DIFENSORE CIVICO**

L'anno duemila,il giorno del mese di, nella sede del Comune di,con la presente scrittura privata a valere ad ogni conseguente effetto di legge.

Tra

- Il Comune di **Castel San Giovanni** (PC) rappresentato dal Sindaco Sig. Carlo Giovanni Capelli, domiciliato per la sua carica presso il Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del....., esecutiva;
- Il Comune di **Borgonovo Val Tidone** (PC) rappresentato dal Sindaco Sig. Domenico Francesconi, domiciliato per la sua carica presso il Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del....., esecutiva;
- Il Comune di **Rottofreno** (PC) rappresentato dal Sindaco Sig. Giulio Maserati, domiciliato per la sua carica presso il Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, esecutiva;
- Il Comune di **Sarmato** (PC) rappresentato dal Sindaco Sig.ra Sabrina Gallinari, domiciliato per la sua carica presso il Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, esecutiva;
- Il Comune di **Ziano Piacentino** (PC) rappresentato dal Sindaco Sig. Enrico Franchini, domiciliato per la sua carica presso il Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, esecutiva;

PREMESSO

CHE è intenzione dei Comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone, Rottofreno, Sarmato e Ziano Piacentino gestire in forma associata la funzione di difesa civica, funzione già in precedenza gestita con tale modalità dai Comuni sopramenzionati tutti facenti parte dell'Associazione intercomunale della Bassa Val Tidone, associazione che è cessata a far data dal 1° marzo 2008 pur avendo i Sindaci espresso la volontà di continuare a gestire in forma associata alcuni servizi tra cui la funzione di difesa civica;

CHE gli statuti comunali dei Comuni convenzionati prevedono e disciplinano la figura del difensore civico;

CHE è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione che disciplini ai sensi dell'art. 30 D.LGS. 18/8/2000 n. 267 lo svolgimento in forma coordinata delle funzioni di difesa civica da parte dei Comuni predetti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina la gestione associata delle funzioni di Difensore Civico tra i Comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone, Rottofreno, Sarmato e Ziano Piacentino.

Art. 3 - Finalità

La gestione associata è finalizzata a garantire, nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione, un servizio uniforme e qualificato per tutti gli utenti a tutela dell'imparzialità e del buon andamento delle singole amministrazioni comunali. La gestione associata persegue altresì l'obiettivo di realizzare economie di spesa.

Art. 4 – Decorrenza e durata

La presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni e alla scadenza potrà essere rinnovata con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli enti aderenti.

Entro il termine di validità, la presente convenzione potrà essere modificata previa adozione di apposito atto deliberativo approvato da parte di ogni singolo ente convenzionato.

Art. 5 - Comune Capofila

Il Comune di Castel San Giovanni è individuato quale Comune capofila, ai fini della gestione associata della funzione di difesa civica.

Il Difensore Civico svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dal Comune capofila di Castel San Giovanni.

A tal fine sarà programmato d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati il calendario delle giornate di ricevimento dei cittadini.

Art. 6 – Funzioni

Oltre alle competenze stabilite dalla legge, il Difensore Civico - al fine di garantire l'effettivo rispetto del principio di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa - provvede alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi concernenti presunti abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati dall'amministrazione comunale direttamente o attraverso gli enti, istituiti o aziende dipendenti o sottoposti a suo controllo o vigilanza.

Al Difensore Civico è consentito, per l'esercizio delle proprie funzioni, l'accesso a tutti gli atti e documenti degli enti stipulanti, l'accesso alle informazioni detenute dagli organi comunali politici e burocratici e l'accesso alle strutture ed è inoltre assicurata la dotazione di mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale.

Qualora nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico venga a conoscenza di fatti, da chiunque commessi, che possano costituire reato, è tenuto a presentare esposto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7 - Modalità e procedure d'intervento.

L'interessato può richiedere l'intervento del Difensore Civico qualora, dopo aver invitato gli uffici competenti a provvedere, non abbia ricevuto risposta decorsi 30 giorni.

Nel caso la disfunzione lamentata sia un ritardo, il Difensore Civico chiede al Responsabile del procedimento di esaminare congiuntamente la questione entro un congruo termine. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio, e, sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il Difensore Civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della

pratica. Trascorso il termine di cui al comma precedente, il Difensore Civico comunica all'Amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatesi.

Negli altri casi il Difensore Civico interviene presso il responsabile, fissando un termine per ottenere risposta alla questione sollevata. Esaurito il confronto con gli uffici, il Difensore civico esprime le proprie valutazioni e le trasmette a quanti interessati.

Qualora il personale preposto agli uffici ostacoli con atti od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il Difensore Civico segnala tale comportamento agli organi competenti dell'Amministrazione di appartenenza per gli opportuni provvedimenti anche di natura disciplinare.

L'intervento del Difensore Civico può in ogni caso essere attivato e comunque può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato espressamente richiesto.

Il Difensore Civico interviene anche su richiesta di associazioni, gruppi e comitati portatori di interessi diffusi.

Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio; egli è tenuto tuttavia, al segreto delle notizie di cui sia venuto a conoscenza nel rispetto delle leggi vigenti.

Il Difensore Civico nell'esercizio della sua carica può esercitare gli stessi diritti e doveri di informazione, accesso e rilascio di copia di atti cui sono tenuti i Comuni.

Il patrocinio del Difensore Civico è gratuito.

Art. 8 – Requisiti per la nomina ed incompatibilità

Il Difensore Civico deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in discipline giuridiche-amministrative ed avere una particolare esperienza in tali discipline.

Il Difensore Civico deve possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge per la carica di consigliere comunale e non deve aver riportato condanne penali né riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione della carica, dal servizio o dall'albo professionale.

L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con:

- a) Qualsiasi attività professionale o di lavoro dipendente presso aziende, società od enti pubblici o privati facenti parte dei Comuni aderenti alla presente convenzione;
- b) Lo stato di membro del parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e di comunità montana;
- c) Il segretario comunale, il direttore generale e il revisore dei conti dei Comuni aderenti al presente atto;

- d) L'amministratore di azienda, consorzio, ente e società dipendente o controllata dallo Stato o altro ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale e nella gestione.

Inoltre devono essere trascorsi almeno due anni dalla cessazione delle funzioni di cui ai punti b) e c) del comma precedente.

Art. 9 – Procedura per la nomina

Il Comune capofila, almeno 30 gg prima della data della scadenza o della data in cui si è verificata la vacanza, o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, dà preventivo avviso dell'avvio della procedura per la nomina del Difensore Civico.

L'avviso è pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti e comunicato ai Sindaci dei comuni convenzionati.

L'avviso contiene:

- l'indicazione dei requisiti per la nomina del Difensore Civico;
- l'indicazione della data entro la quale gli interessati possono presentare la propria candidatura a Difensore Civico;

La domanda di candidatura deve essere corredata:

- curriculum;
- dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consigliere comunale;
- dichiarazione del possesso degli ulteriori requisiti previsti per la nomina.

Art. 10 - Nomina

La nomina del Difensore Civico è disposta con decreto del Sindaco del Comune capofila, previa individuazione effettuata di comune accordo dai Sindaci dei Comuni aderenti.

Compiuta la scelta della persona del Difensore civico da parte dei Sindaci dei comuni convenzionati, il Comune capofila provvede, secondo le norme del proprio statuto, alla nomina con apposito atto deliberativo, sulla cui scorta il Sindaco adotta il decreto di cui al punto precedente. Il Comune capofila trasmette ai Comuni convenzionati copia degli atti di cui sopra per l'adozione degli adempimenti di competenza.

Art. 11 – Nomina del difensore civico mediante intese con altri Enti.

Possono aderire alla gestione associata della funzione di difesa civica altri Enti che ne facciano espressa richiesta. La decisione deve essere deliberata dai singoli Comuni convenzionati secondo le norme del proprio statuto.

Art. 12 – Durata in carica

Il Difensore Civico dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile una sola volta. L'entrata in carica del Difensore Civico decorre dalla data indicata nel provvedimento sindacale di nomina.

Art. 13 – Decadenza dalla carica

Il Difensore Civico decade dalla carica in caso di perdita dei requisiti previsti per la sua eleggibilità e per incompatibilità. La decadenza è dichiarata dal Sindaco del Comune capofila con apposito provvedimento motivato da assumersi di concerto con i Sindaci dei Comuni associati.

L'adozione del provvedimento sindacale di decadenza deve essere previamente deliberata dal Consiglio Comunale del Comune capofila secondo le norme del proprio Statuto e comunicata ai Consigli Comunali dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Art. 14 – Revoca dalla carica

La revoca dalla carica di Difensore Civico può essere predisposta per gravi violazioni delle norme dello Statuto e della legge e per accertata inerzia.

Il relativo provvedimento motivato è adottato dal Sindaco del Comune capofila da assumersi di concerto con i Sindaci dei Comuni associati.

L'adozione del provvedimento sindacale di revoca deve essere previamente deliberata dal Consiglio Comunale del Comune capofila secondo le norme del proprio Statuto e comunicata ai Consigli Comunali dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Art. 15 – Relazioni e pubblicità delle attività

Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio Comunale di ogni Ente convenzionato una relazione sull'attività svolta, correlata da eventuali osservazioni e suggerimenti. I Sindaci, sottoscrittori della presente convenzione, esamineranno almeno annualmente le problematiche inerenti alla gestione associata del servizio del Difensore Civico, anche al fine di rilevare ed eliminare eventuali disfunzioni.

Art. 16 – Compensi – Trattamento economico

Al Difensore Civico è corrisposto un compenso mensile pari a € 300,00.

Tale compenso è comprensivo di eventuali spese per le trasferte nei Comuni associati.

Il Comune capofila si fa carico dell'erogazione dei compensi e dei connessi oneri fiscali e assicurativi di spettanza del Difensore Civico, secondo le modalità

stabilite nell'atto di nomina, oltre che delle spese occorrenti per l'allestimento dell'ufficio del Difensore Civico nonché di quelle per la gestione del servizio.

Art. 17 – Ripartizione delle spese

I Comuni convenzionati si impegnano a versare al Comune capofila le quote di competenza delle spese inerenti la gestione operativa ed il compenso corrisposto al Difensore Civico quantificate annualmente sulla base del numero degli abitanti.

Art. 18 – Recesso

Il recesso dalla presente convenzione è ammesso non prima di due anni dalla sua sottoscrizione e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

Art. 19 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Comuni convenzionati, anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione in via bonaria, la risoluzione delle controversie è affidata al un collegio arbitrale composto da un numero di arbitri pari a quello dei Comuni stipulanti, ciascuno nominato da un Comune. Gli arbitri così nominati giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 20 – Coordinamento con il Difensore Civico Regionale e con il Difensore Civico Provinciale

Il Difensore Civico coordina la propria attività con altri Difensori Civici istituiti da Comuni o da altre forme associative, nonché con il Difensore Civico Regionale e con il Difensore Civico Provinciale al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di competenza comunale ed assicurare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza.

Art. 21 – Norme finali

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico dei rispettivi Comuni in parti uguali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco di Castel San Giovanni

(Sig. Carlo Giovanni Capelli)

.....

Il Sindaco di Borgonovo Val Tidone

(Sig. Domenico Francesconi)

.....

Il Sindaco di Rottofreno

(Sig. Giulio Maserati)

.....

Il Sindaco di Sarmato

(Sig.ra Sabrina Gallinari)

.....

Il Sindaco di Ziano Piacentino

(Sig. Enrico Franchini)

.....